

La **Lega Consumatori** intende qualificarsi quale Movimento Educativo e Sociale a fondamento cristiano dei cittadini consumatori e delle famiglie.

Di conseguenza l'associazione sviluppa una rete di sportelli che forniscono informazioni e consulenza pratica per la tutela del consumatore, utente e risparmiatore e questo va incontro ai bisogni e alle attese della gente.

Tuttavia per qualificarsi movimento educativo e sociale la Lega Consumatori va necessariamente oltre: si propone di coinvolgere il cittadino e la famiglia in un percorso culturale, etico, politico e sociale di crescita personale, familiare, di gruppo e appunto di Movimento. Questa proposta associativa è fatta in una fase storica contraddistinta dalla crisi che, esplosa in Italia dall'autunno 2008, è ancora presente.

Da essa è difficile uscirne e gli stessi tenui segnali di ripresa lo testimoniano. Infatti da essa non si esce se non cambiando i paradigmi dello sviluppo e non ripercorrendo le strade che l'hanno causata. L'attuale è una fase nella quale il lavoro, la produzione, la distribuzione, la stessa impresa sono chiamati a fare riferimento al tema della sostenibilità al quale va subordinato lo stesso profitto. Sostenibilità dell'interesse settoriale rispetto a quello generale, del bene individuale e categoriale al bene comune, dei profitti dell'azienda rispetto ai suoi lavoratori, ai suoi clienti e al territorio. La crisi è anche di modello e prospettiva personale: prima della crisi il modello sociale offriva al ragazzo prima lo studio, poi il lavoro in un sistema di welfare che ti rendeva sicuro il tuo avvenire contro gli imprevisti e la vecchiaia. Questo modello è tramontato. La crisi ha prodotto uno stacco. Con il welfare pre crisi le condizioni necessarie per condurre una vita decorosa erano integrate nel sistema occupazionale (lavoro a tempo indeterminato con i contributi).

La famiglia trovava nel sistema del welfare un aiuto che la crisi ha fortemente diminuito, da qui l'aumento a suo carico preoccupante della spesa socio- sanitaria. Questo cambiamento pone alla persona e alla famiglia nuove e decisive responsabilità e rende centrale il tema del risparmio. In un quadro di crisi planetaria che investe non solo e non tanto il PIL ma le esternalità dell'impatto della produzione e dei consumi rispetto all'ambiente umano (le diseguaglianze) e all'ambiente naturale (inquinamento) si rende necessaria l'adozione di nuovi stili di vita indispensabili per costruire uno sviluppo sostenibile, equo e solidale.

Ne deriva che il tema del risparmio va colto in senso ampio e tuttavia il risparmio incentrato sull'uso del denaro, il suo impiego, il suo investimento la sua remunerazione mantengono un ruolo centrale e determinante.

Grazie alla collaborazione avviata con la **Fondazione Educazione Finanziaria e al Risparmio**, intendiamo partire dando priorità all'educazione al valore, al senso e alla pratica del risparmio personale (a partire dagli adolescenti delle scuole medie superiori) e familiare.

Guida a cura di

**Pietro Praderi, Giuseppe Argentino, Laura Locatelli
Maria Stella Anastasi, Laura Praderi**



LEGA CONSUMATORI

**Informati
per
decidere**

INDICE

Prima parte – Rapporto con le banche	pag. 2
A cura di Fondazione per l’Educazione Finanziaria	
Seconda parte – Fisco e cittadini	pag. 13
A cura di Lega Consumatori	
I contratti assicurativi	pag. 32
A cura di Lega Consumatori	
Il patto sulla famiglia	pag. 41
A cura di Lega Consumatori	

I. PRIMA PARTE – RAPPORTO CON LE BANCHE

Il Conto di base

Il Conto di base è in primo luogo uno strumento di inclusione finanziaria per coloro che non hanno ancora un rapporto con una banca; è uno strumento che mira ad una piena ed effettiva partecipazione al mercato di tutti i consumatori. E' infatti un conto destinato a consumatori che hanno esigenze limitate ed una bassa operatività, che garantisce, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un numero limitato di servizi di incasso e pagamento (versamenti, prelievi, pagamenti, carta di debito, ecc.).

Essendo un conto di semplice movimentazione del denaro non prevede né una remunerazione delle giacenze, né la possibilità di "andare in rosso". Il "Conto di base" è stato introdotto dal decreto legge 22 dicembre 2011, n. 214 con l'obiettivo di favorire la bancarizzazione e quindi offrire a chi non ha ancora un conto e a chi non ha bisogno di fare molte operazioni un conto a spese contenute o nulle. Il Conto di base deve essere offerto dai Prestatori di Servizi di Pagamento (banche, Poste Italiane, istituti di pagamento e di moneta elettronica) dal 1° giugno 2012. Il Conto di base, in quanto strumento a operatività limitata, non prevede la possibilità di utilizzare alcune tipologie di servizi come la carta di credito, la possibilità di emettere assegni, l'accesso a forme di finanziamento e il deposito titoli per gli investimenti. E' invece possibile effettuare un maggior numero di operazioni tra quelle previste (ad esempio fare più prelievi di contante allo sportello), in questo caso la banca può addebitare le relative spese aggiuntive. Il Conto di base viene offerto a canone zero e con l'esenzione dell'imposta di bollo (dovuta allo Stato) ai consumatori che hanno un reddito ISEE inferiore ai 7.500 euro all'anno (le cosiddette "fasce socialmente svantaggiate"). Per fruire della gratuità è necessario, anzitutto, presentare al momento della richiesta di apertura del Conto di base un'autocertificazione in cui si attesta di non essere titolari di altro conto di base. Entro il 1° marzo di ogni anno deve, inoltre, essere presentata un'autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità. Rimane fermo che in presenza di un reddito ISEE inferiore a 7.500 euro anche coloro che ricevono un trattamento pensionistico inferiore a 1.500 euro mensili hanno diritto al "Conto di base ordinario" gratuito e all'esenzione dell'imposta di bollo. Non è inoltre esclusa la possibilità per coloro che percepiscono una pensione mensile fino a 1.500 euro

di aprire un “Conto di base ordinario” pagando le operazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel “Conto di base pensionati”.

Rinegoziare il mutuo

La rinegoziazione del mutuo è una possibilità che possiamo concordare con la nostra banca che prevede la possibilità di rivedere i termini del nostro contratto di mutuo, per portare il rimborso del prestito a condizioni più in linea con la nostra possibilità finanziaria. Per rinegoziare il mutuo dobbiamo spiegare con precisione le nostre necessità e ricercare insieme alla banca una soluzione condivisa.

Si possono rinegoziare:

- la tipologia di tassi del mutuo (ad esempio è possibile passare da un mutuo a tasso variabile a uno a tasso fisso per garantire la stabilità del valore delle rate al verificarsi di fluttuazioni dei tassi);
- il livello del tasso di interesse applicato (rivedendo, ad esempio, la misura dello spread applicato dalla banca in aggiunta al tasso di mercato di riferimento);
- la durata del mutuo (passando, ad esempio, da un mutuo ventennale ad uno trentennale, con il conseguente aumento complessivo degli interessi, ma anche con l'immediata diminuzione dell'importo delle singole rate di rimborso).

La rinegoziazione del mutuo non deve essere confusa con la surrogazione o sostituzione dello stesso. Se la banca non intende procedere alla rinegoziazione del mutuo, la cui natura esige il consenso anche della banca mutuante, il debitore potrebbe sfruttare la portabilità del mutuo rivolgendosi ad un altro soggetto finanziatore (oppure possiamo utilizzare creditore, ma non “istituto di credito”) che potrebbe, quindi, soddisfare le sue diverse esigenze economico-contrattuali (surroga).

Portabilità del mutuo

La procedura della surroga, nota anche più semplicemente come “portabilità del mutuo”, è stata introdotta con la Legge 40/2007 (Legge Bersani) e successivamente confluita nel Testo Unico Bancario. La surroga consente di

“trasferire” il proprio mutuo da una banca ad un'altra, con la possibilità di modificare i parametri del mutuo stesso, il tipo di tasso (fisso o variabile), lo spread e la durata.

Con la surroga si possono quindi ottenere condizioni migliorative e a costo zero. Inoltre il mutuo proposto dalla nuova banca può anche prevedere spese periodiche (assicurazione, incasso rata, gestione, etc) minori o nulle rispetto al mutuo originario, permettendo così un risparmio aggiuntivo.

Per valutare la migliore soluzione di surroga, occorre seguire alcune semplici regole:

- verificare con precisione le condizioni ed i costi del mutuo che si sta già rimborsando (tasso, spese, rate, durata e capitale residui);
- ragionare su quali vantaggi si preferisce ottenere con la sostituzione di mutuo (rate più basse, risparmio sugli interessi, flessibilità di rimborso, liquidità aggiuntiva, etc);
- confrontare un buon numero di offerte alternative di mutuo da parte di altre banche, in modo da identificare quelle che possono offrire i maggiori vantaggi rispetto al mutuo in essere.

Occorre ricordare che la surroga non è un diritto del mutuatario. Solo qualora la nuova banca decida di erogare il mutuo di surroga, la banca originaria non potrà opporre ostacoli al perfezionamento dell'operazione di portabilità che dovrà concludersi entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta delle informazioni sul mutuo da parte della banca nuova nei confronti della banca originaria.

La surroga si differenzia dalla “sostituzione” in quanto il nuovo mutuo deve avere lo stesso importo del debito residuo del mutuo originario. Qualora l'erogazione del nuovo mutuo sia di un importo diverso (ad esempio superiore) si ha la “sostituzione” in questo caso sono previsti a carico del mutuatario tutti gli oneri previsti per la sottoscrizione di un mutuo tradizionale.

Portabilità del Conto Corrente

Senza spese e senza attese. Il trasferimento del conto corrente da una banca all'altra è oggi un'operazione gestita in modo automatico e gratuito dalle banche, a semplice richiesta del cliente. Il trasferimento non riguarda solo il

conto corrente ma anche i titoli, con o senza chiusura del vecchio deposito. Per quanto riguarda i tempi, questi sono brevissimi: il termine stabilito dalle norme per completare il passaggio da banca a banca è di 12 giorni lavorativi, una data limite oltre la quale scattano sanzioni e il diritto al rimborso per i correntisti per il disagio subito. Per cambiare banca, quindi, basterà aprire il nuovo conto corrente presso la nuova banca: sarà quindi questa a far firmare i moduli necessari, mentre il cliente dovrà solo indicare la data dalla quale far partire gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti, poiché la banca presso la quale si intende chiudere il conto è tenuta a fornire alla nuova tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di destinazione. Le spese per la tenuta del vecchio conto di fatto cessano nel momento stesso in cui si chiede il trasferimento del conto; la banca, quindi, non potrà trattenere delle somme per un servizio non effettuato. Ovviamente non potrà neppure essere addebitata alcuna spesa per quel che riguarda le operazioni relative al trasferimento vero e proprio.

Scrivere il proprio bilancio familiare

PRENDERCI CURA DEL NOSTRO DENARO vuol dire prestare attenzione ad una parte importante della nostra vita, quindi, in qualche modo, SIGNIFICA PRENDERCI CURA DI NOI STESSI. Per fare questo, possiamo pensare che ognuno di noi sia una piccola azienda con movimenti finanziari da gestire, spese da tenere sotto controllo, pagamenti da effettuare. Si dice che un'impresa funzioni bene quando il suo equilibrio finanziario è ottimale, questo non vuol dire solamente guadagnare tanto, ma essere capaci di utilizzare bene i soldi che abbiamo a disposizione, facendoli fruttare.

Saper amministrare bene il proprio denaro significa:

- controllare le spese
- valutare se è possibile risparmiare in qualche modo
- evitare inutili sprechi, costi non necessari e indebitamenti eccessivi
- avere un rapporto chiaro con la propria banca
- avere un tenore di vita adeguato rispetto ai propri guadagni
- valutare possibili investimenti per aumentare le proprie entrate

Come si costruisce un bilancio familiare?

Prendiamo in considerazione un periodo determinato: un mese. Conserviamo scontrini e ricevute. Richiediamoli se non ci vengono subito consegnati. Ci serviranno per controllare ogni nostra spesa/uscita.

Suddividiamo un foglio in due colonne: ENTRATE e USCITE. A sinistra individuiamo le USCITE. Scriviamo quali sono le voci principali di questa colonna ricordandoci di segnare anche i pagamenti effettuati direttamente sul conto corrente, come mutui, utenze, ecc.

Esempio:

USCITE	Euro:
<u>Casa:</u>	
Affitto	500
Luce	30
...	
<u>Salute:</u>	
Medicinali	20
Visita medica otorino	60
...	

Facciamo una lista di tutte le spese periodiche (annuali, semestrali, trimestrali, bimestrali), per esempio il bollo dell'auto, l'assicurazione, ecc... Divi-

diamo ognuno di questi importi per il numero di mesi corrispondenti (annuali 12, semestrali 6, ecc...). Il risultato ottenuto sarà la quota mensile di queste spese.

Esempio:

Assicurazione auto: costo annuale ÷ 12 = *quota mensile*

Costo annuale: 1200 euro

Quota mensile: 100 euro

Aggiungiamo queste quote al nostro elenco.

Segniamo sotto la colonna di destra del nostro foglio tutte le ENTRATE previste per il mese preso in considerazione.

7

Esempio:

ENTRATE	
<u>Stipendio:</u>	1200 euro
<u>Rendite affitti:</u>	600 euro

La differenza tra le due colonne ci fornirà l'indicazione dell'andamento del nostro bilancio familiare e ci permetterà anche di rispondere a domande importanti come ad esempio: per cosa spendiamo di più? Riusciamo a risparmiare soldi a fine mese? Quali voci potremmo tagliare?

Denaro contante o carte di pagamento?

Negli ultimi anni il mondo dei sistemi di pagamento elettronici è in costante crescita, come in costante evoluzione sono le abitudini di pagamento nel nostro Paese, con una crescente propensione all'utilizzo della moneta elettronica, anche se il contante rimane molto diffuso. Nell'ultima Relazione della Banca d'Italia, si legge che nel 2014 "l'Italia conferma un significativo ritardo nell'utilizzo di strumenti alternativi al contante.

Dal confronto internazionale emerge che in Italia i costi del contante risultano 13 volte più elevati di quelli dei pagamenti con carte di debito e superiori di oltre 7 volte a quelli dei pagamenti con carte di credito. Gli stessi indicatori sono ridotti di oltre il 70% in paesi come la Danimarca e la Svezia.

Lo stesso studio di Banca d'Italia chiarisce che "In Italia, il settore commerciale sostiene la maggior parte (55%) dei costi sociali complessivi del contante e degli assegni". Pertanto, la riduzione dell'utilizzo del contante (non la sua "eliminazione") a favore di strumenti di pagamento elettronici, costituisce, in primis un vantaggio per le imprese, ma anche per i consumatori e il mondo bancario, in termini di riduzione dei costi sociali ed economici impropri da tutti sostenuti. Si tratta di un obiettivo d'interesse generale del Paese, in termini di equità (pensando al grave fenomeno della evasione fiscale), efficienza e competitività.

Inoltre, ci sono diversi rischi connessi all'utilizzo del denaro contante, quali la sua perdita o un furto che non sussistono per i pagamenti elettronici.

Si ricordi infine che se si paga in contanti è sempre necessario farsi rilasciare una ricevuta del pagamento e che non possono essere effettuati pagamenti per importi superiori a 3.000 euro.

Le carte di pagamento, a seconda delle loro specifiche funzionalità, si distinguono in Carte di credito, revolving, di debito, prepagate e carte conto.

Carta di credito

La carta di credito è uno strumento di pagamento che consente al Titolare di:

- acquistare beni e/o servizi in Italia e all'estero, anche online, presso gli esercenti convenzionati al/ai circuito/i indicato/i sulla carta stessa oppure all'Emittente attraverso il terminale POS (Point of Sale) fisico o virtuale;
- ritirare contante tramite anticipo presso gli sportelli automatici ATM (Automated Teller Machine) oppure le filiali delle Banche abilitate o ancora presso le agenzie degli Emittenti, sia in Italia che all'estero, eventualmente previa abilitazione al servizio. Si tratta di un'operazione di "anticipo contante", soggetta al pagamento di una commissione (fissa e/o in percentuale dell'importo prelevato), stabilita dalla Banca o dall'Emittente che ha emesso la carta.

L'addebito delle somme dovute in relazione ai predetti servizi avviene successivamente, a cadenza predefinita e di norma mensile, in unica soluzione, con addebito su un conto corrente bancario indicato dal Titolare oppure con altre modalità. Al momento dell'addebito sul conto corrente delle

somme dovute devono essere presenti i fondi necessari per la copertura delle spese effettuate.

Le operazioni prevedono generalmente un limite massimo di utilizzo (cosiddetto “plafond”), giornaliero e/o mensile, definito nel contratto.

Carta revolving

E' una carta di credito che consente il rimborso a cadenza predefinita, di norma mensile, in forma rateale. L'uso della carta di credito revolving comporta il pagamento di un interesse a fronte della rateizzazione.

9

Carta di debito

La carta di debito è uno strumento di pagamento che consente al Titolare di:

- ritirare contante tramite prelievo presso gli ATM di qualunque operatore (es. banca) aderente al circuito indicato sulla carta, sia in Italia che all'estero. Si tratta di un'operazione eventualmente soggetta al pagamento di una commissione, stabilita dalla Banca o dall'Emittente che ha emesso la carta;
- acquistare beni e/o servizi in Italia e all'estero tramite POS fisici oppure online/su Internet tramite POS virtuali, presso gli esercenti convenzionati al/ai circuito/i indicato/i sulla carta stessa e/o nel contratto;
- effettuare pagamenti tramite ATM a ciò abilitati (es. ricariche telefoniche, pagamenti di bollettini).

Con la carta di debito il Titolare può altresì identificarsi ed accedere tramite ATM ad ulteriori servizi offerti dalla banca, a valere sul conto corrente collegato alla carta, (quali ad es. bonifici, versamenti di contante e/o assegni), le cui condizioni sono descritte nel Foglio Informativo del conto corrente.

Nella generalità delle ipotesi l'addebito delle somme relative alle predette attività avviene contestualmente, con addebito su conto corrente bancario collegato, su cui devono essere presenti i fondi necessari per la copertura delle spese effettuate.

Sono generalmente previsti limiti massimi di utilizzo (cosiddetti “plafond”), giornaliero e/o mensile, definiti nel contratto.

Carta prepagata

La carta prepagata consente di effettuare pagamenti e prelievi a valere su una somma pre-depositata dal titolare presso la società emittente. Per avere una carta prepagata non è necessario essere titolari di un conto corrente. Anche le carte prepagate hanno un plafond ma, diversamente dalla carte di credito e di debito (che hanno importi giornalieri e mensili), in questo caso il plafond corrisponde all'importo massimo caricabile sulla carta, ed è diversificato, oltre che a seconda dell'offerta dell'emittente anche in funzione delle caratteristiche della carta (nominativa oppure anonima).

Carta conto

E' una carta prepagata, dotata di IBAN (*International Bank Account Number*), cioè di un numero identificativo uguale a quelli che vengono utilizzati per identificare i conti correnti, che presenta alcune funzionalità tipiche dei conti correnti quali, ad esempio, la possibilità di effettuare e ricevere bonifici. Il prelievo di contante avviene tramite la digitazione del PIN.

Sovraindebitamento e usura

Contraiamo un debito nel momento in cui qualcuno ci presta del denaro e noi abbiamo l'obbligo di restituirlo con gli interessi.

Nel momento in cui contraiamo un debito stabiliamo:

- la cifra di cui abbiamo bisogno;
- la data in cui questa cifra dovrà essere restituita;
- la rata periodica con la quale ci impegniamo a restituire la somma richiesta;
- il costo del prestito (cioè il "tasso d'interesse" del credito concesso).

Prima di avere debiti è meglio:

- calcolare attentamente l'impegno finanziario che comportano
- chiederci, fin da subito, se saremo in grado di saldarli o meno.

Esistono tre livelli di indebitamento:

- Indebitamento “controllato”: è lo strumento che utilizziamo per far fronte a spese consistenti, diluendo il loro pagamento nel tempo. Se correttamente utilizzato, questo strumento ci permette di far fronte a spese difficili da affrontare. In questo caso riusciremo a tenere sotto controllo l’impegno di denaro che comporta
- Indebitamento eccessivo: quando si crea uno sbilanciamento tra debiti contratti e la loro capacità di rimborso
- Sovraindebitamento: anche facendo ricorso a tutto il nostro patrimonio (vendendo i nostri beni mobili o immobili, ad esempio) non è possibile rimborsare i debiti.

Per SOVRAINDEBITAMENTO si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (legge n. 3/2012, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Quindi, quando pur vendendo tutti i nostri beni mobili e immobili, non riusciamo comunque a estinguere i debiti contratti. Ma come si arriva a sovraindebitarsi?

Esistono diversi tipi di sovraindebitamento:

SOVRAINDEBITAMENTO ATTIVO, si verifica quando le persone spendono eccessivamente senza essere consapevoli dei debiti che contraggono

SOVRAINDEBITAMENTO PASSIVO, quando accadono imprevisti per i quali ci si deve indebitare (gravi malattie, incidenti, ecc...)

SOVRAINDEBITAMENTO MISTO, quando coesistono sia sovraindebitamento attivo che passivo

SOVRAINDEBITAMENTO DIFFERITO, si verifica nel tempo. Per esempio quando un giovane pesa all’economia della famiglia perché senza lavoro o quando un parente anziano, che contribuiva al reddito familiare, muore. Possiamo poi riconoscere differenti tipi di fattori che portano al sovraindebitamento: economici (es. accertamenti fiscali), sociali (perdita del lavoro, cassa integrazione, divorzi, decessi, mantenimento dei figli, cure necessarie inaspettate, ecc...) e psicologici (patologie come gioco d’azzardo, tossicodipendenza, alcolismo)

L'usura (parola latina che deriva dal latino *usus* e indica l'utile che va riconosciuto al creditore in aggiunta alla restituzione del bene o del denaro ottenuto in prestito significa "interesse") è un reato che consiste nello sfruttare il bisogno di denaro di un altro individuo per procurarsi un forte guadagno illecito. Gli usurai forniscono prestiti a tassi di interesse sproporzionati o superiori ai limiti previsti dalla legge, talmente elevati da essere considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il rimborso molto difficile o impossibile. I soggetti che ufficialmente e legalmente possono erogare credito sono le banche e gli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d'Italia. Occorre quindi fare estrema attenzione a verificare se chi concede il finanziamento sia legalmente autorizzato a farlo. Spesso, un usuraio non ha quale obiettivo il rimborso completo del prestito da parte del debitore ma l'acquisizione dei beni da lui dati in garanzia nel caso non riesca ad onorare gli impegni. Lo scopo degli alti tassi d'interesse è proprio quello di rendere impossibile il rimborso del prestito! Il creditore-usuraio potrà così facilmente appropriarsi (attenzione: questo non è lecito!) dei beni posti a garanzia del debito, ad esempio esercizi commerciali che servono poi per coprire altre attività illecite. Quali sono i "tassi soglia" oltre i quali l'interesse deve essere considerato illegale? Il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) di un quarto e aggiungendovi un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Questo limite costituisce un argine oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari e, in un'ottica di prevenzione del fenomeno, consente di tutelare i debitori da eventuali abusi nei loro confronti. Se pensiamo di essere vittime dell'usura RIVOLGIAMOCI con fiducia alle Istituzioni, alle Associazioni di categoria, per cercare di affrontare e risolvere i problemi finanziari e uscire dalla trappola degli usurai. SUPERIAMO la paura e convinciamoci che dall'usura si può uscire. Chiamiamo IL NUMERO VERDE gratuito del Ministero dell'Interno 800.999.000. Ogni nostro dubbio può essere affrontato con l'ausilio di persone competenti e in modo anonimo. Una serie di ulteriori approfondimenti informativi, si ritrovano nel sito internet www.antiracketusura.it. DENUNCIAMO L'USURAI O all'Autorità Giudiziaria o a qualsiasi presidio delle Forze di Polizia non solo perché è NOSTRO DOVERE MORALE affidare alla legge gli autori del reato, ma anche perché è così facendo possiamo accedere a una serie di benefici messi a disposizione dalle legge anti-usura. CHIEDIAMO L'ACCESSO AL FONDO DI

PREVENZIONE istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero mette a disposizione delle Fondazioni antiusura – per le famiglie e i singoli – e dei Confidi (sono consorzi e cooperative) – per gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc.) – delle somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà. OPERATORI ECONOMICI POSSONO RICHIEDERE IL FONDO DI SOLIDARIETA', che dà modo di reinserirsi nell'economia legale grazie a un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti. A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo è possibile ottenere, a seguito di provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo, la sospensione sino ad un massimo di 300 giorni dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

II. SECONDA PARTE – FISCO E CITTADINI

Interessi passivi sui mutui

Il contribuente può usufruire dell'agevolazione se il contratto di mutuo si riferisce all'acquisto di un'abitazione principale o di una casa in cui il mutuatario dimora abitualmente con i suoi familiari: la detrazione è valida anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare come nel caso del coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

La quota massima di interessi passivi su cui calcolare la detrazione è di 4.000 euro. Per calcolarla, si deve moltiplicare il costo di acquisizione dell'immobile per gli interessi pagati e dividere il prodotto per il capitale erogato a titolo di mutuo: al risultato, si applicherà la percentuale prevista dalla legge (19%).

La detrazione spetta anche nel caso in cui il mutuo riguardi l'acquisizione di un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare, non compete invece se il finanziamento sia stato stipulato per comprare la sola pertinenza. Dunque, il garage o la cantina dovranno essere subordinati all'acquisto della casa. L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dall'acquisto.

Detrazione interessi passivi prima casa

La prima casa è costituita dall'immobile adibito ad abitazione principale, ovvero quello nel quale viene eletta la residenza dall'intestatario del mutuo, o dal suo coniuge, dai suoi parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado (un aspetto questo da non sottovalutare).

La detrazione, per i mutui contratti dopo il 2001, è di 4.000 euro per il mutuo di acquisto, ed in caso di cointestatari si divide la somma degli interessi passivi detraibili. Per esempio in caso di due cointestatari gli interessi passivi annui si dividono per due, e ciascuno porterà in detrazione la sua quota, entro il tetto massimo di 4.000 euro.

Quindi se la somma degli interessi è di 3.000 euro, ciascuno detrarrà 1.500 euro, mentre se gli interessi passivi annui sono pari a 8.000 euro, ciascuno potrà detrarre 2.000 euro.

La sola eccezione si ha in caso di cointestatario a carico del contribuente che usufruisce della detrazione per intero (3 mila euro del primo caso e 4 mila euro nel secondo). L'aliquota di detrazione è del 19%, e non si perdono i vantaggi fiscali se si deve cambiare la residenza per questioni legate al lavoro.

Ci sono poi delle eccezioni per i mutui stipulati rispettivamente prima del 2001 e prima del 1993. In caso di mutuo per costruzione o ristrutturazione il tetto massimo degli interessi da detrarre è invece fissato a 2.582,28 euro.

Detrazione interessi passivi seconda casa

In linea di principio non si ha diritto alla detrazione degli interessi passivi legati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione della seconda casa. Questo problema può essere superato nel caso in cui quella che è la seconda casa diventi l'abitazione principale (quindi con residenza presa anche solo dal coniuge o parenti come specificato sopra).

Nel caso dei mutui di costruzione o di ristrutturazione la casa deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori, mentre

per i mutui di acquisto la tempistica si estende fino ad un anno dal momento dell'acquisto.

Detrazione interessi passivi in caso di affitto

In linea generale, affittare la prima casa non fa perdere i benefici fiscali. È, infatti, consentito acquistare una prima casa anche se destinata alla locazione.

L'immobile, in ogni caso, deve avere le seguenti caratteristiche:

- non deve essere una casa di lusso;
- il proprietario deve essere residente o svolgere il proprio lavoro nello stesso Comune dell'abitazione acquistata;
- non si deve essere proprietari di altra abitazione situata nello stesso Comune.

Invece, si perde il diritto alle agevolazioni fiscali anche se:

- l'abitazione viene venduta entro 5 anni dall'acquisto senza che si acquisti un altro appartamento entro un anno;
- il contribuente ha rilasciato falsa dichiarazione sulla residenza al momento dell'acquisto o non ha effettuato il cambio di residenza entro i 18 mesi fissati dalla legge.

Se sussistono i requisiti appena descritti, una volta acquistato l'immobile si è liberi di destinarlo ad abitazione principale o darlo in locazione a terzi.

Spese sanitarie

Le spese ammesse a detrazione sono le seguenti:

- interventi chirurgici necessari e trapianti;
- medicinali non rimborsabili o rimborsabili in parte, conservando la prescrizione del medico e la ricevuta di pagamento o lo scontrino fiscale; per i medicinali senza prescrizione, è necessaria un'autocertificazione che ne attesti la necessità;
- visite mediche di medici generici, specialisti e omeopati;
- assistenza di infermieri e fisioterapisti (paramedici);
- esami di laboratorio e cure prescritte da un medico;
- protesi sanitarie prescritte da un medico;
- cure dentistiche;

- affitto o acquisto di attrezzature sanitarie (macchine per aerosol, per misurare la pressione, altro);
- cure termali prescritte da uno specialista;
- cure mediche e medicine per una persona anziana ricoverata in un Istituto; le spese devono essere documentate separatamente e comprovate dallo scontrino fiscale; non sono detraibili la retta di ricovero e l'assistenza ordinaria
- spese sanitarie fatte da un familiare, non fiscalmente a carico, che soffra di una tra quelle malattie che danno diritto all'esenzione dalle spese sanitarie; in questo caso, è possibile detrarre la parte che il malato stesso non può detrarre dalla sua dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 6.197,48 euro;

Assicurazioni-deduzioni su polizze

- a) Le spese mediche sostenute e rimborsate nell'ambito di una polizza malattia possono essere dedotte. Non sono detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza.
- b) I portatori di handicap e gli invalidi o i propri familiari non sono soggetti alla franchigia di 129,11 euro e possono detrarre anche le spese per i mezzi per la deambulazione e per i sussidi tecnici informatici (poltrone, arti artificiali, costruzione di rampe, trasporto in ambulanza, fax, modem, computer, altro), e per l'adattamento delle auto alle limitazioni della persona (la detrazione spetta una volta in 4 anni per una sola macchina e per non più di 18.075,99 euro).
- c) I non vedenti possono detrarre anche 516,46 euro l'anno per il mantenimento del cane guida e possono dedurre, anziché detrarre, le spese mediche ed infermieristiche.

Non sono detraibili in alcun modo le spese per parafarmaci, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, cosmetici, pomate, colliri. A meno che non si tratti di medicinali approvati dall'Aifa e certificati come tali.

Scontrini fiscali

La detrazione delle spese mediche richiede che, per ciascuna di esse, si disponga del relativo "scontrino fiscale parlante", che riporti natura, qualità, quantità e prezzo di ciascun farmaco o prestazione.

Gli scontrini devono obbligatoriamente riportare il codice fiscale dell'acquirente. Per ottenere ciò, è necessario presentare al farmacista, prima dell'acquisto, la propria Tessera Sanitaria.

Gli scontrini vanno conservati per 5 anni. È bene conservarli al riparo dalla luce, perché non si scolorino. Una misura di sicurezza, in tal senso, può essere quella di conservarne anche una fotocopia. Meglio ancora è digitalizzare con lo scanner gli scontrini, alla fine dell'anno, e conservare il file su internet. Un modo per farlo è spedirselo su un account di posta di quelli che si leggono sul web, tipo la Gmail o Libero. Oppure caricarlo su un servizio di archiviazione tipo Google Drive o DropBox.

N.B la detrazione massima è pari a Euro 6.197,48 con la franchigia di Euro 129,11.

Assegni familiari

Gli Assegni per il nucleo familiare o ANF sono una prestazione INPS a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti ed assimilati. Inizialmente denominati assegni familiari hanno poi preso la nuova denominazione di Assegni per il Nucleo Familiare, ma vengono ancora chiamati comunemente in entrambi i modi.

L'importo è calcolato sulla base del reddito familiare e la composizione della famiglia, incrociando questi dati si ottiene l'assegno spettante in base a tabelle per gli assegni familiari contenenti gli importi e le fasce reddituali che sono pubblicate ogni anno dall'INPS e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. L'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, ai pensionati da lavoro dipendente, ai percettori di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione, a collaboratori domestici. La do-

manda va presentata al datore di lavoro nel caso di lavoro dipendente e per i cassa integrati, invece va presentata direttamente all'INPS dai lavoratori parasubordinati, dai pensionati e dai percettori di indennità di mobilità e disoccupazione, da Colf e Badanti. Gli assegni familiari saranno quindi pagati dal datore di lavoro o dall'INPS in base ai criteri di presentazione della domanda. Il pagamento inizia a decorrere dal giorno in cui si presenta la domanda, ma si ha comunque diritto agli arretrati per gli assegni familiari in caso di domanda tardiva. Il diritto si prescrive nel termine di 5 anni.

Il nucleo per i lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali è composto:

- dal richiedente, che dev'essere necessariamente lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

In alcuni casi specifici è comunque richiesta un'autorizzazione per includere determinati familiari nel nucleo del richiedente; questa autorizzazione va richiesta all'INPS tramite canale telematico o tramite patronato con modello ANF42 e riguarda: figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono; figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori; figli del coniuge nati da precedente matrimonio ed altri casi indicati dall'INPS.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. Il reddito da prendere in considerazione è quello conseguito nell'anno precedente al periodo di validità della domanda presentata.

Agevolazioni per le famiglie – spese per le badanti

Il Fisco italiano concede delle agevolazioni fiscali per determinati cittadini che si trovano in condizioni particolari. Tra le agevolazioni fiscali ci sono quelle destinate alle persone in stato di non autosufficienza. Si tratta di detrazioni fiscali per le spese sostenute per badanti e addetti all'assistenza personale che spetta nella misura del 19% dell'ammontare della spesa sostenuta per avvalersi dell'assistenza personale e la detrazione va a ridurre l'imposta Irpef da pagare. Consente quindi di diminuire, fino ad azzeramento, l'Irpef.

Tale detrazione è concessa per le persone che sono in stato di non autosufficienza. Per il comune contribuente è consentito dedurre dal reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati per il collaboratore familiare, mentre per le persone non autosufficienti le agevolazioni fiscali riguardano anche la retribuzione pagata al collaboratore familiare.

La misura della detrazione del 19% è nel limite di spesa di 2.100 euro e spetta solo se il reddito del contribuente non superiore a 40.000 euro.

Vale a dire che è detraibile il 19% di massimo 2.100 euro, quindi la detrazione massima è di 399 euro. Se il reddito del contribuente è superiore a 40.000 euro, la detrazione non spetta.

Agevolazioni per disabili

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

Figli a carico

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

☒☒ 1.620 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni

☒☒ 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

Veicoli

☒☒ detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto

☒☒ Iva agevolata al 4% sull'acquisto

☒☒ esenzione dal bollo auto

☒☒ esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici

☒☒ detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici

☒☒ Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici

☒☒ detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti

☒☒ detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

Agevolazioni fiscali per lo sport

Secondo quanto stabilito dal comma 1 lettera i – quinquies, articolo 15 D.P.R. n. 917/86, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle spese per la pratica sportiva dilettantistica. La detrazione Irpef spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni.

Con riferimento al requisito dell'età, l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 34/E/2008, ha stabilito che lo stesso è rispettato anche nel caso in cui la

stessa condizione (anni 5 – anni 18) sussista anche per una sola parte del periodo di imposta.

Sotto l'aspetto quantitativo, l'ammontare massimo della spesa detraibile è stabilito in € 210,00 per ogni figlio fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (R.M. n. 50/E/2009). In sostanza, quindi, i genitori che partecipano alla spesa, non possono fruire entrambi del limite di € 210 (a figlio) nelle rispettive dichiarazioni, dovranno, invece, ripartire tra di loro tale importo che costituisce il riferimento per la determinazione della detrazione.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono state fissate dal D.M. 28/03/2007 pubblicato sulla GU del 9.5.2007 n. 106 che ha definito:

- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, eccetera;
- la documentazione necessaria ai fini dell'agevolazione.

Per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all'articolo 90 commi 17 e seguenti, L. n. 289/2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica. Esse sono riconosciute dal Coni, dalle rispettive federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

- destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

La documentazione deve riportare ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato DM lettere a), b), c), d), ed e):

- a) la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore;
- b) la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, eccetera);
- c) l'attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro, eccetera);
- d) l'importo pagato;

- e) i dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Bonus bebè

L'articolo 13 della legge di stabilità 2015 stabilisce delle misure a favore della famiglia. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle relative spese per il sostegno, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente (80 euro al mese) a decorrere dal mese di nascita o adozione.

Chi può richiederlo? Possono farne richiesta i genitori cittadini italiani, ma anche i membri di uno Stato dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario se risiedono in Italia e se possiedono il permesso di soggiorno. L'agevolazione è valida soltanto per i genitori che hanno un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.

Se l'Isee non supera i 7.000 euro annui l'importo è raddoppiato. Il bonus bebè spetta ai figli nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e l'assegno verrà versato fino al terzo anno compleanno o, in caso di adozione, fino al terzo anno in cui il bambino è entrato a far parte della famiglia.

Per ottenere il bonus occorre fare una richiesta compilando una domanda online sul sito dell'Inps e inviandola, in via telematica, all'Istituto se si possiede il codice PIN, oppure rivolgendosi ad un Caf, un patronato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o l'entrata in famiglia del bambino e, dopo averla ricevuta, l'INPS, provvederà a verificare se possiedi i requisiti. In tal caso, la domanda ha effetto dalla data di nascita del bambino e non si perde nessuna mensilità. Se invece la richiesta viene inoltrata dopo 90 giorni dalla nascita, il bonus decorrerà solo a partire da tale data. Per i figli nati dopo il 1° gennaio 2015, ma prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo (10 aprile 2015), i 90 giorni partono da quest'ultima data cosicché nessuna mensilità andrà persa.

Il bonus dura tre anni, ma la domanda va presentata una volta sola, per il primo anno, mentre per il secondo e il terzo anno sarà sufficiente rinnovare l'Isee. Se nel frattempo la famiglia perde i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al bonus, l'Inps ne sospende l'erogazione.

Alla famiglia non viene più erogato l'assegno anche in caso di:

- decesso del figlio;
- revoca dell'adozione;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento del figlio a terzi;
- affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

In tutti questi casi, i genitori devono comunicare subito all'Inps la causa di decadenza e se non lo fanno devono restituire le somme indebitamente percepite. Infine, si deve mettere in conto che se l'Inps, per tre mensilità consecutive, spende per il bonus bebè più di quanto preventivato, le domande non verranno più accettate fino a quando non verrà rideterminato l'importo annuo dell'assegno e i valori Isee per l'accesso al beneficio.

Carta acquisti o social card

A decorrere dall'anno 2015 è incrementato di 250 milioni di euro il fondo relativo alla carta acquisti o Social Card.

Si tratta di un sussidio economico per i disoccupatiche prevede un contributo mensile che va dai 231 ai 400 euro, contributo che varia a seconda dei componenti del nucleo familiare. In automatico, ogni 2 mesi, viene accreditato il contributo che potrà essere speso per il pagamento delle bollette, per acquistare generi alimentari e per qualsiasi forma di sostentamento della famiglia, il tutto per una durata di 12 mesi. E' una normale carta, dotata di micro chip frontale e di codice pin, che verrà spedito direttamente a casa, da inserire per il pagamento.

Ma come variano gli importi del Bonus?

Famiglie Composte da 2 membri: 231 euro.

Famiglie Composte da 3 Membri: 281 euro.

Famiglie Composte da 4 membri: 331 euro.

Famiglie Composte da 5 o più Membri: 404 euro.

I requisiti per richiedere la Card sono:

– Essere cittadino italiano o comunitario.

- Essere cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno CE residente da almeno 1 anno nel Comune in cui si presenta la domanda.
- Essere residente in una delle seguenti Regioni Italiane: Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise e Campania; o nei seguenti Comuni: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona
- I Componenti del nucleo Familiare in età attiva (15-66 anni) senza lavoro
- Almeno 1 componente del Nucleo Familiare deve aver perso l'occupazione negli ultimi 3 anni. Oppure in alternativa agli ultimi due punti
- 1 o più Componenti del Nucleo con redditi da lavoro dipendente o da tipologie contrattuali flessibili, il reddito complessivo in questo caso del Nucleo Familiare non deve superare i 4.000 € negli ultimi 6 mesi.
- Nel nucleo Familiare deve essere presente almeno un minore di 18 anni fiscalmente a carico Bisogna presentare alcuni documenti, tra cui il Modello Isee 2015, che deve avere i seguenti requisiti:
 - Avere un Modello Isee pari o inferiore a 3.000 euro.
 - Possedere un patrimonio mobiliare inferiore a 8.000 euro Se si percepiscono indennità previdenziali o assistenziali non devono superare i 600 € mensili.
 - Non bisogna possedere autoveicoli immatricolati nell'ultimo anno.
 - Non bisogna possedere nessun autoveicolo superiore a 1300cc di Cilindrata immatricolato negli ultimi 3 anni
 - Non bisogna possedere nessun motoveicolo superiore a 250cc immatricolato negli ultimi 3 anni
 - Se si possiede una casa di Proprietà come prima Abitazione il suo Valore Ici/IMU deve essere inferiore a 30.000 euro.

Per presentare la domanda per ottenere la social card ci si può rivolgere agli Uffici di Posta Italiane Abilitati, che inoltreranno la domanda all'INPS. In caso l'esito fosse positivo l'INPS manderà a casa una comunicazione

- eventuale [allegato D](#) di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall'intestatario della fornitura)
- [modulo A](#) compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione
- attestazione ISEE in corso di validità > [vedi anche Il nuovo ISEE 2015](#)
- [allegato CF](#) con i componenti del nucleo ISEE

- [l'allegato FN](#) per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE è superiore a 7.500 euro (ma entro i 20.000);
- autocertificazione dell'utilizzo del gas naturale

è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

- codice PDR (identificativo del punto di consegna del gas). E' un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.

I moduli sono documenti che costituiscono atto di notorietà, pertanto il loro contenuto deve essere veritiero.

I moduli sono reperibili oltre che su questa pagina, su [SGAte](#) (il sistema informativo attraverso il quale vengono gestite le operazioni e verificati i requisiti per l'erogazione del bonus) e presso i Comuni.

E' possibile utilizzare un unico modulo ([modulo A](#)) per richiedere sia il bonus elettrico che quello del gas per disagio economico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione allegando i documenti necessari da consegnare in Comune o al CAF.

E' possibile delegare una terza persona per presentare la domanda?

Sì, compilando l'apposito modulo [Allegato D](#) per le deleghe.

Quanto vale il bonus e come si riceve

Quanto vale il bonus per disagio economico?

Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d'uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).

Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di consegna)	2015				
	Zona climatica				
	A/B	C	D	E	F

Famiglie fino a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	33	33	33	33	33
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	80	98	130	162	205
Famiglie oltre a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	53	53	53	53	53
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	111	144	189	231	297

[Calcolo dell'importo del bonus](#) per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari

[Tabelle/2009-2014](#)

Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)

Come viene corrisposto il bonus?

L'erogazione avviene con modalità differenti a seconda se la richiesta riguardi un impianto individuale (cliente diretto) o un impianto centralizzato (cliente indiretto).

- Per i clienti diretti: l'erogazione avviene attraverso la bolletta del gas. Non avviene in un'unica soluzione ma l'ammontare annuo è suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione dell'istanza. Ogni bolletta riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.
- Per i clienti indiretti: l'erogazione avviene attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato erogato in un'unica soluzione. Il bonifico domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare del bonus, a seguito dell'accettazione della domanda di bonus, recandosi presso un ufficio postale con il documento di identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui ha diritto.

Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?

- Per i clienti diretti: nella bolletta viene inserito un messaggio nel quale si comunica al cliente la concessione del bonus. L'importo relativo all'applicazione del bonus viene indicato in dettaglio in ogni bolletta (nella

sezione totale servizi di rete - quota fissa), per tutto il periodo in cui se ne beneficia.

- Per i clienti indiretti: con un'apposita comunicazione di SGAtè i clienti indiretti vengono informati dell'accettazione della domanda e della data a partire dalla quale è possibile riscuotere il bonifico presso gli uffici postali. L'importo può essere riscosso dal soggetto avente diritto, nel periodo indicato nella comunicazione (in genere due mesi), presentando un documento di identità e il codice fiscale.

Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

- presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde [800.166.654](tel:800.166.654) fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "[Controlla on line la tua pratica](#)" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.

Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.

Se non si riscuote il bonus nel periodo indicato, cosa bisogna fare?

I clienti indiretti che non hanno ritirato il bonifico domiciliato nei tempi stabiliti (i due mesi indicati nella lettera di SGAtè), possono fare richiesta di riemissione del bonifico compilando l'apposito [modulo G](#) reperibile presso gli uffici del comune o sul sito dell'Autorità. In tale modulo è possibile delegare per l'incasso del bonifico una persona diversa dall'intestatario della fornitura che ha effettuato la domanda di bonus.

Attenzione: la domanda di riemissione deve essere presentata almeno un mese dopo la data di scadenza ultima indicata nella comunicazione di SGATE. Ad esempio, se nella lettera era indicata come data di fine disponibilità del bonifico il 31/12/2013, la data da cui si può presentare la domanda di remissione è il 01/02/2014.

Si può riscuotere il bonus se l'intestatario del bonifico domiciliato è deceduto?

Sì, l'erede legittimo può fare richiesta di riemissione del bonifico presentando nel comune di residenza dell'erede:

- i documenti che attestano il suo stato di erede
- il [modulo Gbis](#)
- numero identificativo della domanda originaria presentata per ottenere il bonus (reperibile sulle comunicazioni ricevute da SGATE). 

Come si rinnova la domanda di bonus?

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.

Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2013 al 31-12-2013, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2013 al fine di garantire la continuità dell'erogazione).

Il sistema SGATE invia un'apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.

I moduli da utilizzare sono, in alternativa:

- Se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la composizione della famiglia) il [modulo A](#);

- Se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il [modulo RS](#) (rinnovo semplificato).

Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un'attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l'agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).

Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.

Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/residenza)?

Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo. Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familiari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere recepite da SGAtè solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.

In caso di cambio residenza:

- per i clienti diretti (forniture individuali) durante il periodo in cui è già attivo il bonus gas, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il [modulo VR](#) (variazione residenza) e il bonus viene trasferito sul nuovo contratto di fornitura gas già attivato, fino alla scadenza originaria del diritto. Ad esempio, se il cittadino ha un bonus gas per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 e a gennaio del 2014 trasferisce la propria residenza in altra città, deve presentare la domanda di variazione residenza nel nuovo comune e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette gas delle forniture attivate nella nuova residenza;
- per i clienti indiretti (forniture centralizzate) il cambio di residenza può essere comunicato a SGAtè solo al momento della presentazione della domanda di rinnovo.

Cosa succede se il cliente passa da diretto a indiretto?

Al cliente domestico che cessa l'utilizzo della fornitura individuale e si serve solo di una fornitura centralizzata, viene interrotta l'erogazione del bonus come cliente diretto e viene data la possibilità di richiedere un nuovo bonus come cliente indiretto, presentando il modulo A compilato nelle parti di suo interesse.

Cosa succede se il cliente passa da indiretto a diretto?

Il cliente domestico (inclusi tutti i componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE) che interrompe l'utilizzo di una fornitura centralizzata e stipula un contratto per una fornitura individuale di gas non può richiedere il bonus per la fornitura individuale fino al termine della validità del bonus perchè ha ricevuto in anticipo, con il bonifico domiciliato, tutto l'importo di bonus per i 12 mesi di agevolazione.

Solo alla scadenza del bonus relativo alla fornitura centralizzata il cliente può effettuare una nuova domanda di bonus per fornitura individuale, utilizzando il modulo A.

Cosa succede in caso di cambio del venditore di gas naturale?

In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.

Può essere interrotta l'erogazione del bonus?

Sì, in alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all'agevolazione.

Se per esempio:

- I dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
- La dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
- Il contratto di gas da "uso domestico" diventa "uso non domestico";

- Il contratto di gas naturale viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
- viene installato un misuratore con una classe superiore a G6;
- il cliente diretto passa a cliente indiretto.

il cliente riceve una comunicazione da SGATE nella quale viene informato dell'interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto.

ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto

La detrazione fiscale per il risparmio energetico

Dal 1° gennaio 2014, la detrazione è del 36%, cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Per quanto riguarda gli adempimenti per fruire dell'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica, non ci sono state modifiche sostanziali, di conseguenza:

- è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
- il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale; - per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell'immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica" predisposto da un professionista abilitato;
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
- bisogna trasmettere all'Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informati.

I CONTRATTI ASSICURATIVI

Quali sono i soggetti coinvolti in un contratto vita

In questi contratti possono essere coinvolti i seguenti soggetti: contraente, assicurato e beneficiario.

Il **contraente** è colui che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi; è tenuto a pagare i premi e ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto: ad esempio può esercitare il diritto di riscatto, modificare il beneficiario e chiedere prestiti sulla polizza. L'**assicurato** è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Se diverso dal contraente, l'assicurato deve firmare per accettazione il contratto qualora si tratti di garanzia per il caso di morte.

Il **beneficiario** è la persona designata dal contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione può essere effettuata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta all'impresa di assicurazione o per testamento. Le figure di contraente, assicurato e beneficiario possono coincidere.

Quali sono i principali tipi di contratti vita e a cosa servono

Prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita valuta il tipo di prodotto che meglio risponde alle tue esigenze.

A titolo puramente indicativo, se ad esempio vuoi salvaguardare la tua famiglia da problemi finanziari in caso di decesso, è più conveniente scegliere un'assicurazione per il caso di morte che, al verificarsi dell'evento assicurato entro la scadenza del contratto (polizza temporanea caso morte), prevede il pagamento di un capitale.

Nei contratti "a vita intera", il pagamento del capitale avviene alla morte dell'assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica. Se invece il tuo obiettivo è quello di garantirti una pensione integrativa, ti puoi indirizzare verso forme pensionistiche individuali o verso i prodotti di rendita vitalizia che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto.

Se cerchi un prodotto a più elevato contenuto finanziario, puoi sottoscrivere un contratto di capitale differito o di capitalizzazione o una polizza index o unit linked. La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un

certo numero di anni - non meno di 5 - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti a carattere finanziario è che le somme dovute dalla compagnia non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato (per saperne di più vedi il punto 1.2.2 "Le polizze index e unit linked").

Le assicurazioni miste, infine, sono forme intermedie che puoi sottoscrivere se vuoi crearti una disponibilità finanziaria ad una certa data e al tempo stesso vuoi tutelare la tua famiglia da problemi finanziari in caso di decesso; queste coperture prevedono il pagamento al beneficiario di un capitale sia in caso di sopravvivenza che in caso di morte dell'assicurato nel corso del contratto.

Ciascun tipo di polizza ha costi e criteri di investimento diversi. Valuta attentamente gli impegni finanziari a tuo carico a fronte delle prestazioni che l'impresa è tenuta a corrisponderti sia in corso di contratto che a scadenza.

I Piani Pensionistici Individuali (PIP)

Sono dei particolari contratti di assicurazione sulla vita che garantiscono una rendita vitalizia integrativa alla pensione pubblica. Si tratta di una forma pensionistica complementare individuale, alternativa ai fondi pensione di categoria ed ai fondi pensione aperti.

Per la realizzazione dei PIP è possibile sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita con prestazioni rivalutabili collegate a gestioni assicurative separate e/o a contratti di assicurazione di tipo unit linked. Così come stabilito per le altre forme pensionistiche complementari, le risorse finanziarie dei PIP costituiscono patrimonio autonomo e separato all'interno dell'impresa di assicurazione.

Per i PIP la normativa prevede particolari agevolazioni fiscali e stabilisce il diritto ad ottenere le somme maturate al compimento dell'età pensionabile; su questi piani pensionistici, così come su tutte le altre forme di previdenza complementare, vigila la COVIP.

Le polizze connesse a mutui immobiliari o al credito al consumo

Le polizze vendute in abbinamento a mutui e prestiti (c.d. PPI, Payment Protection Insurance) hanno lo scopo di fornire una copertura assicurativa

al consumatore per l'eventualità che questi non sia in grado di restituire il prestito.

Solitamente le banche e gli altri intermediari finanziari chiedono la stipulazione di un contratto di assicurazione per rilasciare un mutuo immobiliare o un finanziamento al consumo.

I PPI generalmente sono pacchetti che comprendono coperture vita e danni prestate da differenti imprese di assicurazione appartenenti allo stesso gruppo.

34

I rischi coperti, a seconda dei casi, sono: il decesso; le perdite pecuniarie conseguenti a perdita di impiego; l'infortunio e/o la malattia del cliente finanziato; la perdita o la riduzione del valore del bene finanziato (es. immobile) per incendio o altre cause.

I prodotti di finanziamento più frequentemente associati ai PPI sono diversi tipi di credito al consumo (in particolare carte di credito e prestiti personali) e mutui immobiliari. Il c.d. decreto liberalizzazioni ha introdotto una nuova disciplina a tutela del consumatore, prevedendo che se le banche e gli altri intermediari finanziari condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di una polizza vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di contratti vita offerti da due differenti gruppi assicurativi, riconoscendogli anche la possibilità di ricercare sul mercato una polizza più conveniente.

Detti gruppi assicurativi non devono essere riconducibili in alcun modo alle banche e agli intermediari finanziari che erogano il mutuo.

Qualora il consumatore trovi sul mercato tale copertura, le banche e gli intermediari finanziari devono accettarla senza variare le condizioni per l'erogazione del mutuo o del credito al consumo ([Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27.](#))

1) LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COME FORMA DI RISPARMIO DI LUNGO PERIODO (a cura di Giuseppe Argentino esperto Ufficio Studi Patronato Acli)

La previdenza complementare è disciplinata dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252.

Tale forma previdenziale è stata istituita per integrare il reddito delle pensioni obbligatorie che in futuro saranno meno “generose” di quelle liquidate nel corso di questi anni, a causa del criterio di calcolo contributivo introdotto nel 1995 dalla “Riforma Dini” (Legge 8 agosto 1995, n.335).

L’istituto della previdenza complementare si configura dunque come una forma di risparmio previdenziale di lungo periodo, a capitalizzazione individuale, affidata all’ gestione dei fondi pensione, che possono essere “negoziali”, “aperti”, o appartenenti alla categoria dei “piani individuali pensionistici” (Pip).

La capitalizzazione avviene investendo i risparmi sul mercato dei capitali, con i rischi, ma anche con le opportunità degli strumenti finanziari. La scarsa conoscenza di tali strumenti, e la paura di perdere in una notte i risparmi di una vita, sono ritenute le cause principali della sfiducia verso la previdenza complementare. Invece di abbandonarsi alla sfiducia sarebbe preferibile intensificare la ricerca di informazioni per operare di conseguenza scelte consapevoli. In questo senso va rammentato, tra l’altro, che la legge, a maggior garanzia del Tfr, dispone che i fondi pensione possono prevedere linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale, e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del Tfr stesso.

Il problema è dunque informarsi per conoscere le principali “regole del gioco”, per sapere cosa fare, per essere sicuri che un determinato fondo operi nel rispetto della legge e nell’interesse dell’iscritto.

A maggiore tutela dei cittadini e dei lavoratori, la normativa ha previsto che il sistema della previdenza complementare sia controllato, e in un certo modo anche guidato, dalla “Commissione di vigilanza sui fondi pensione” (Covip). La Commissione esercita la funzione di “Autorità di vigilanza”, con il compito di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei fondi pensione, e la sana e prudente gestione dei capitali ad essi affidati, con riguardo alla tutela dei lavoratori iscritti. In particolare la Covip approva gli statuti dei Fondi chiusi e i regolamenti dei Fondi aperti e dei Pip, come pure la “Nota informativa” che ogni Fondo deve sottoporre ai potenziali aderenti: si tratta di documenti che possono essere definiti la “carta di identità” dei singoli Fondi, nei quali vengono esposte le caratteristiche di ciascun Fondo, comprese le informazioni relative alle linee di investimento, ai rendimenti ottenuti negli ultimi anni, e ai costi di gestione.

Sul sito web www.covip.it si trova l’elenco di tutti i fondi pensione autorizzati ad operare, con l’indicazione dei relativi siti web sui quali reperire la

documentazione istituzionale di ciascun fondo (statuto, regolamento, nota informativa, ecc.). La Covip effettua ispezioni periodiche presso i fondi pensione, ma emana anche direttive perché omogeneità e trasparenza caratterizzino azioni e documenti dei fondi, in modo da favorirne la più ampia conoscenza, con particolare riferimento ai costi e ai rendimenti.

L'adesione ai fondi complementari comporta poi opportunità non trascurabili: innanzi tutto i benefici fiscali, e in secondo luogo il contributo aggiuntivo, a esclusivo carico aziendale, destinato ai lavoratori dipendenti che aderiscano ad un fondo negoziale. Si tratta di una evidente opportunità, perché nella sventurata ipotesi che in un determinato anno il fondo pensione registri rendimenti negativi, il contributo aziendale può consentire di recuperare i mancati rendimenti. Rimane inoltre intatta la possibilità, come avviene nel regime del Tfr, di ottenere anticipazioni per l'acquisto della "prima casa", o per spese sanitarie, ma anche, in caso di cessazione del lavoro, di riscattare il montante accumulato, come gli statuti dei fondi negoziali normalmente possono prevedere se vengono meno le condizioni perché un lavoratore possa continuare a versare contribuzione ad un fondo per effetto della perdita del lavoro. Quando un dipendente viene assunto, ha 6 mesi per comunicare al datore di lavoro se intende rimanere in regime di Tfr, o destinare il Tfr ad un fondo pensione. Se non lo fa, il "silenzio" del lavoratore è interpretato come "assenso" alla destinazione del Tfr ad un fondo complementare.

Ma a quale fondo ?

1. Fondi chiusi: istituiti da contratti o accordi collettivi, anche aziendali o a anche per accordi tra lavoratori. Si chiamano "chiusi", perché vi possono aderire solo i lavoratori per i quali si applica un determinato accordo contrattuale. Per lo stesso motivo sono definiti anche "contrattuali, o "negoziali". Le parti istitutive sono le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali più rappresentative, che garantiscono la *governance* secondo criteri di pariteticità e di rotazione periodica nelle funzioni apicali.
2. Fondi aperti: istituiti da banche, assicurazioni, SIM (società di intermediazione mobiliare) o SGR (società di gestione del risparmio). Si definiscono "aperti" perché chiunque può aderirvi individualmente. La legge prevede che, in base ad accordo contrattuale, sia anche possibile l'adesione collettiva.
3. Pip : "Piani individuali pensionistici", istituiti da imprese di assicurazione.

La prima fase : la contribuzione

Ai fondi di previdenza complementare si possono iscrivere liberamente tutti i cittadini, che siano o no lavoratori.

Certo, pare difficile che ci si possa iscrivere ad un fondo pensione se non si dispone di un reddito, ma la normativa lo ha previsto anche per consentire l'iscrizione di familiari a carico. Un genitore può infatti destinare parte dei propri risparmi ad un figlio iscrivendolo a un fondo pensione: dopo un certo numero di anni il figlio, diventato lavoratore, proseguirà in autonomia destinandovi i propri risparmi, con il vantaggio di avere già un capitale formatosi dalla contribuzione versata negli anni, incrementata dai rendimenti nel frattempo prodottisi. Per i lavoratori dipendenti che hanno iniziato a lavorare dal 2007 è possibile destinare ad un fondo pensione tutto il Tfr, mentre per chi ha iniziato a lavorare prima di tale anno, il Tfr può essere versato anche in misura ridotta, ma non inferiore al 50%. Quando un dipendente viene assunto, ha 6 mesi per comunicare al datore di lavoro se intende rimanere in regime di Tfr, o destinare il Tfr ad un fondo pensione. Se non lo fa, il "silenzio" del lavoratore è interpretato come "assenso" alla destinazione del Tfr ad un fondo complementare. Al Tfr si può aggiungere altra contribuzione, in parte a carico proprio, in parte a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla contrattazione. Trascorsi 2 anni dall'iscrizione ad un fondo, una persona può trasferire presso un altro fondo il montante accumulato, e poi può cambiare ancora, purchè siano trascorsi altri 2 anni; non occorre però aspettare 2 anni se un dipendente cambia lavoro, e non può quindi più versare il Tfr al fondo contrattuale presso il quale era iscritto. In caso di trasferimento da un fondo ad un altro, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo aziendale solo se è previsto dal contratto. Il Tfr è versato in esenzione d'imposta, mentre la contribuzione aggiuntiva è deducibile dal reddito annuale fino a euro 5.164,57: se un genitore iscrive ad un fondo oltre a se stesso, anche un familiare, la deduzione viene applicata complessivamente entro tale cifra. L'esenzione è ovviamente più "sentita" da chi presta un lavoro autonomo, che non potendo disporre del Tfr, è costretto ad elevare la misura del proprio risparmio se un domani vorrà avere una seconda pensione. I rendimenti prodotti dalla capitalizzazione della contribuzione sono tassati con un'imposta sostitutiva che varia tra il 20%, per la generalità dei rendimenti, e il 12,5%, per i rendimenti derivanti da investimenti in titoli di Stato: si consideri che le altre forme di risparmio finanziario sono tassate al 26% .

La seconda fase: le prestazioni

a) al pensionamento

Ai versamenti contributivi fanno riscontro le prestazioni, che possono essere percepite al pensionamento, o in alcuni casi anche prima.

La previdenza complementare è stata istituita con l'obiettivo di "costruire" una rendita che integri la pensione del regime obbligatorio, quindi l'obiettivo primario è la "rendita" complementare, che può essere erogata al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione del regime obbligatorio, a condizione che una persona possa far valere almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La Covip ha precisato che il requisito della partecipazione risulta soddisfatto purchè una persona sia rimasta iscritta alla previdenza complementare per almeno 5 anni, pur non avendo magari effettuato versamenti continuativi, mentre per quanto riguarda il requisito dell'iscrizione vale la data di prima iscrizione ad un determinato fondo, anche se poi in seguito una persona ha trasferito il montante presso un altro fondo. In alternativa alla rendita, il montante accumulato può essere liquidato in capitale, ma nella misura massima del 50%, fermo restando l'obbligo di trasformare il montante rimanente in rendita: solo se la rendita calcolata in base al 70% del montante dovesse essere più bassa della metà dell'assegno sociale sarebbe possibile ottenere il capitale in misura intera. Le prestazioni al pensionamento non sono soggette a tassazione ordinaria, quindi non incrementano il reddito imponibile con il rischio di pagare un'imposta commisurata ad un'aliquota eccessivamente elevata, ma sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta pari al 15%, ridotta nella misura dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare che ecceda il 15.mo di iscrizione, con un massimo di riduzione del 6%. Ciò significa che se una persona è rimasta iscritta per almeno 35 anni, pagherà un'imposta del 9%.

b) prima del pensionamento

b.1) Anticipazioni in ogni momento, fino al 75% del montante, per spese sanitarie per sé o per familiari, con tassazione eguale a quella delle prestazioni al pensionamento;

- dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare, fino al 75% del montante, per acquisto o ristrutturazione della prima casa, per sé o per

un figlio, e fino al 30% per “ulteriori esigenze”: in questi casi la tassazione è del 23%.

Le anticipazioni possono essere reintegrate usufruendo di un credito d'imposta.

b.2) Riscatti

Se un dipendente non può più versare contributi perché perde il lavoro, può riscattare il montante accumulato, nella misura del:

- 50%, dopo un periodo di disoccupazione compreso tra 12 e 48 mesi, o in caso di mobilità, cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- 100%, in caso di invalidità con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, o dopo 48 mesi di disoccupazione: questo riscatto non è possibile nei 5 anni precedenti il pensionamento, perché in tal caso si può chiedere una prestazione per pensionamento.

Se un iscritto a un fondo pensione muore prima del pensionamento, il montante è riscattato dagli eredi, ovvero da altri beneficiari designati dall'iscritto. I riscatti sono tassati al 15%, con riduzioni come per le prestazioni al pensionamento; sono invece tassati al 23% i riscatti “per cause diverse”, che statuti e regolamenti dei fondi possono prevedere tra le cause di perdita dei requisiti di partecipazione ad un fondo pensione.

Conclusioni

La normativa che regola l'istituto della previdenza complementare presenta aspetti di indubbia convenienza, in particolare legati alla disciplina fiscale, sai perché – come accennato – vi è deducibilità della contribuzione versata per un importo particolarmente significativo (fino a 5164,57 euro su base annua), sia perché vi è una tassazione agevolata sulle prestazioni.

Non altrettanto si può affermare per quanto riguarda la tassazione sui rendimenti, che per quanto più contenuta rispetto alla misura della tassazione operata sui rendimenti delle altre forme di risparmio finanziario, è comunque in controtendenza rispetto alle posizioni espresse dalle autorità competenti dell'Unione europea, che raccomandano di esentare da tassazione i rendimenti maturati nel corso della fase del processo di accumulo. A fronte infatti della raccomandazione dell'Ue di adottare la formula “E-E-T”, dove “E” indica “ESENZIONE” nella prima fase, che riguarda l'accantonamento della contribuzione, e nella seconda, che riguarda la produzione dei rendimenti, riservando il metodo “T”, vale a dire la “TASSAZIONE”, per quanto riguarda la terza fase, quella della percezione delle prestazioni,

l'ordinamento italiano ha adottato, con pochi altri Stati dell'Unione, la formula "E-T-T". A questo si aggiunge che la tassazione nella fase della produzione dei rendimenti, originariamente prevista nella misura dell'11%, è stata elevata prima all'11,5%, da una norma varata nel corso del 2014, e successivamente ai livelli sopra esposti, dalla Legge di stabilità 2015. A questo proposito non va mancato di sottolineare che il frequente cambio di norme, soprattutto in materia fiscale, non contribuisce a stabilizzare il *sentiment* dei cittadini all'istituto della previdenza complementare.

Oltre ai vantaggi fiscali, ve ne sono altri che vanno dalla possibilità di iscrivere familiari a carico, all'incidenza degli iscritti ai Fondi chiusi di poter influire sulla *governance* eleggendo direttamente i componenti dell'assemblea chiamata ad approvare le linee guida predisposte dal consiglio di amministrazione, anch'esso formato da persone elette dagli iscritti, anche se in via indiretta tramite i membri dell'assemblea.

Ma è la normativa nel suo complesso che appare nella sostanza ben architettata, sufficientemente equilibrata, anche se non mancano alcuni rilievi tecnici, soprattutto per quanto riguarda l'uso impreciso di alcune espressioni normative, e la genericità di altre con particolare riferimento alle prestazioni al pensionamento. Va poi considerato che si tratta di una normativa condivisa dalle parti sociali, che hanno partecipato attivamente alla sua gestazione, proponendo soluzioni accettate dal Legislatore delegato, nel contesto di uno spirito di positiva collaborazione.

Come accennato in premessa, nella fase attuale vanno intensificati i momenti di informazione perché a tutt'oggi, nonostante le convenienze espresse, hanno aderito ai fondi pensione poco più di 6 milioni di persone, che non hanno neppure saputo cogliere i vantaggi derivanti dalle migliori *performances* registrate dai fondi pensione in rapporto alla rivalutazione del Tfr. E' compito delle associazioni dei lavoratori, e delle organizzazioni sindacali in particolare, promuovere la diffusione della cultura previdenziale, evidenziando i vantaggi che possono derivare dall'iscrizione ai fondi pensione, confrontandoli in particolare con gli svantaggi che derivano a coloro i quali ritardano l'iscrizione, o perfino evitano di iscriversi.

L'alleanza italiana per la FAMIGLIA

L'Italia manca di una linea del parlamento e del governo definita e strutturata per la famiglia. Lo dimostra il fatto che ogni proposta di intervento finisca subito in un conflitto di competenze tra vari organi e ministeri. Le conseguenze purtroppo sono negative. Ciononostante riteniamo importante mettere in evidenza che esiste un piano nazionale per la famiglia i cui principi ispiratori sono importanti e condivisibili, comunque noi li vogliamo sostenere ed è per questo che li presentiamo a conclusione di questa GUIDA

I principi ispiratori

Questo Piano propone innovazioni stabili e strutturali di medio-lungo periodo che si ispirano innanzitutto ai principi dell'ordinamento costituzionale italiano ampliandone la portata nell'ottica di una politica familiare all'avanguardia nel panorama europeo. Il Piano è ispirato ai seguenti principi:

Cittadinanza sociale della famiglia. Si promuovono interventi che favoriscono la costituzione e lo sviluppo della famiglia come soggetto sociale avente diritti propri, integrati con i diritti individuali, in rapporto alle funzioni sociali svolte dal nucleo familiare.

Politiche esplicite sul nucleo familiare. Gli interventi sono mirati, per quanto possibile, sulla famiglia come luogo della solidarietà relazionale fra coniugi e fra generazioni. Alcuni di questi interventi vanno alle persone come soggetti individuali di diritti (per es. il nido per il bambino, l'assistenza domiciliare al disabile o all'anziano non autosufficiente) e pertanto non richiedono un riferimento al legame di coppia (non richiedono il requisito del matrimonio dei genitori del bambino che va al nido o della persona da assistere). Altri interventi, invece, riguardanti l'imposizione fiscale sul reddito familiare complessivo, ossia benefici o vantaggi concessi sulla base del reddito familiare totale, a legislazione vigente, richiedono il riferimento all'esistenza di un vincolo legale nella coppia di riferimento, perché, in assenza di tale vincolo e degli obblighi reciproci di coppia che esso comporta, sarebbero possibili comportamenti fraudolenti o si darebbero per presupposte assunzioni di responsabilità che, di fatto, potrebbero non avere luogo.

Politiche dirette sul nucleo familiare. L'obiettivo è quello di sostenere la forza e la funzione sociale delle relazioni familiari come tali (relazioni di coppia e genitoriali), anziché utilizzare la famiglia come ammortizzatore sociale, ossia come strumento per altri obiettivi (come la lotta alla povertà, la politica demografica, o altri problemi sociali). Beninteso, questi ultimi obiettivi sono meritori e debbono essere perseguiti. Ciò che si vuole sottolineare è il fatto che il sostegno delle famiglie come nuclei di solidarietà sociale rappresenta un obiettivo a sé stante, e non può essere confuso con politiche contro la povertà o demografiche, benché le politiche familiari possano e debbano avere ricadute positive su queste ultime.

Equità sociale verso la famiglia. Nel prelievo fiscale e nell'allocazione delle risorse, specie per via redistributiva (fiscalità), è necessario utilizzare un criterio universalistico di equità nei confronti del "carico familiare complessivo" (numerosità dei componenti e loro condizioni di età e salute). Una attenta considerazione è svolta in relazione al processo di attuazione del federalismo fiscale, dal momento che la legge delega n. 42/2009 espressamente prevede (art. 2) un riferimento importante al *favor familiae* dal punto di vista del federalismo fiscale.

Sussidiarietà. Gli interventi sono compiuti in modo da non sostituire ma sostenere e potenziare le funzioni proprie e autonome delle famiglie, in particolare mediante la scelta dei servizi esterni (in particolare i servizi sociali relazionali, come l'educazione dei figli, la mediazione familiare, l'assistenza domiciliare, ecc.)

Solidarietà. Gli interventi sostengono la solidarietà interna fra i membri della famiglia (evitando incentivi alla frammentazione dei nuclei) e la solidarietà tra le famiglie mediante il potenziamento delle reti associative delle famiglie, specie laddove si tratti di organizzazioni familiari e di privato sociale che erogano servizi alle persone.

Welfare familiare sostenibile e abilitante. L'obiettivo è di promuovere un welfare familiare che sia compatibile con le esigenze di sviluppo del Paese, il quale richiede politiche di capacitazione (*empowerment*) delle famiglie anziché di mero assistenzialismo. Il welfare italiano è ancora di vecchio stampo, cioè risarcitorio, ossia un modello che mira a migliorare le *condizioni di vita* delle famiglie più bisognose senza attivare circuiti societari (tra Stato, mercato, terzo settore, privato sociale e famiglie) capaci di farle uscire dallo stato di bisogno. Occorre muovere passi decisi verso un welfare abilitante, che incida sulle *capacità di vita* dei portatori di bisogni

facendo leva proprio sulla capacità di iniziativa sociale ed economica delle famiglie. Tutto ciò richiede interventi che generino, anziché consumare capitale sociale, nelle sue varie forme, primarie e secondarie, ossia di legame interno (*bonding*), poi di connessioni associative tra 'pari' (*bridging*) e ancora di tipo reticolare fra attori sistemici (Stato, mercato, terzo settore, famiglie e reti informali) che operano a differenti livelli di intervento (capitale sociale *linking*, per esempio fra organizzazioni di secondo livello e organizzazioni di primo livello o reti informali).

Alleanze locali per la famiglia. L'obiettivo è di sostenere la diffusa attivazione di reti locali, costituite delle forze sociali, economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovano nuove iniziative di politiche *family friendly* nelle comunità locali. Il criterio fondamentale che guida questo nuovo scenario è il passaggio da una *politica della spesa* (*politics of delivery*), che promette sempre nuovi benefici agli elettori, ad una *politica di orientamenti all'impegno* (*politics of commitment*) che impegna tutti gli *stakeholders* verso la meta di una società *amica della famiglia* e cerca la collaborazione di tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti.

Monitoraggio dei provvedimenti legislativi e valutazione di impatto familiare della legislazione. Nella legislazione viene introdotto il principio secondo cui le misure adottate devono contemplare degli strumenti adeguati volti a monitorare gli effetti degli interventi stessi; in particolare viene introdotto uno strumento che valuti l'impatto della legislazione nazionale e regionale sulla famiglia (a partire dalle materie fiscali e tariffarie).

Le priorità del Piano

Per quanto riguarda le priorità, il Piano individua tre aree di intervento urgente:

I) le famiglie con minori, in particolare le famiglie numerose (sono tali, in Italia, le famiglie con 3 figli o più, essendo l'ampiezza media della famiglia pari a 2,4 componenti al 1 gennaio 2011). In tale ambito le azioni del presente Piano si raccordano con quanto previsto nel Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, adottato con DPR 21 gennaio 2011 (G.U. n. 106 del 9 maggio 2011);

II) le famiglie con disabili o anziani non autosufficienti.

III) le famiglie con disagi conclamati sia nella coppia, sia nelle

relazioni genitori-figli, che richiedono sostegni urgenti.

Nei confronti di tutte le famiglie vale il principio secondo cui l'intervento non deve essere puramente assistenziale, ma di capacitazione (*empowerment*) delle potenzialità di partecipazione delle persone e delle famiglie agli interventi predisposti.